

MARIO BUONCRISTIANO

LEALTÀ DELL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA E POTERI DEL GARANTE

Il tema della lealtà dell'informazione può essere indagato sotto diverse prospettive: quella del rapporto di essa con la verità dell'informazione è stata ampiamente sviluppata dal Cons. Borruso nell'intervento che mi ha preceduto ed è specifico oggetto di altri interventi che seguiranno, mentre oggetto delle mie riflessioni è invece, la relazione che intercorre fra informatore ed informato (e quindi fra diritto di informare e diritto alla informazione) prescindendo dalla « verità » dell'informazione ed anzi dando per presupposto che la notizia sia, appunto, « vera » (come si vedrà dagli esempi di seguito formulati).

Il problema necessita di una breve digressione sulla posizione che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria assume nella legge 223/1990.

La nuova configurazione della figura del Garante costituisce uno degli aspetti più qualificanti della recente disciplina del sistema radiotelevisivo: più in particolare, raffrontando la nuova disciplina con quella di cui alla legge 416/1981, e successive modifiche ed integrazioni, emerge con chiarezza l'ampliamento delle funzioni da quelle di vigilanza sul pluralismo e sulla trasparenza nei mezzi di comunicazione di massa, alla creazione di poteri di intervento sul concreto esercizio dell'attività radiotelevisiva anche per quanto concerne aspetti o programmi non strettamente informativi. Di ciò sono sicura espressione, fra i tanti, i poteri sanzionatori in tema di contenuto del messaggio pubblicitario (artt. 31 e 8, comma 1), di modalità del messaggio trasmesso (artt. 31 e 15, comma 9), di qualità dei programmi (artt. 31 e 15, comma 10).

Premesso che valore « forte » del sistema radiotelevisivo è quello espresso dall'art. 1, comma 2, va sottolineato con altrettanta forza che il « nuovo » Garante assume la veste di vera e propria Autorità (verrebbe da dire Alta) chiamata a presidiare l'effettiva realizzazione di quel valore.

All'interprete allora si impone un criterio-guida: come il valore sopra ricordato impone di attribuire alla nozione di giornale una portata assai ristretta (in modo, ad es., di non ritenere tale quello consi-

stente soltanto nella diffusione di annunci economici), così il ruolo assunto dal Garante impone di dare la massima ampiezza ai suoi poteri.

Tornando, ora, al tema della « lealtà » dell'informazione, va ricordato che dalla legge 223/1990 è direttamente ricavabile una ipotesi di intervento repressivo da parte del Garante e inoltre ricostruibile un più generale potere in tal senso avverso qualsiasi forma di scorrettezza.

Veniamo al primo. L'art. 31, che disciplina i poteri sanzionatori del Garante, al comma 1 richiama l'inosservanza, fra l'altro del disposto dell'art. 8; al comma 2 di quest'ultimo si sancisce che « la pubblicità... deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta del resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione ». Direte, ma che c'entra la pubblicità con l'informazione? Un esempio da me direttamente rilevato (fra l'altro corroborato da una analoga denuncia, sia pure in altro contesto, da parte di Beniamino Placido su *La Repubblica* del 22 dicembre 1990) varrà a chiarire l'assunto: il giorno 27 dicembre 1990, nel corso del TG1 delle h. 13,30, è stato presentato, attraverso una intervista all'autore, il libro « Parenti ed amici carissimi » di Fabio Massimo Rocchi, guarda caso anch'egli giornalista del TG1, il tutto con ampia mostra ed inquadrature ravvicinate del libro (in modo che fosse chiaramente percepibile anche il nome dell'editore): il testo del servizio era diretto esclusivamente a dare notizia dell'uscita del libro. Senza scomodare le polemiche suscitate dalla recente iniziativa della seconda rete RAI di dare il via ad un programma di informazione letteraria che sembra, poi, essersi rivelato, per quanto denunciato da alcuni piccoli editori, subordinato ad un apporto finanziario degli editori stessi (a quanto consta si parlava di 100 milioni), non sembra dubitabile che il servizio ricordato avesse l'esclusiva natura di messaggio pubblicitario, per di più « casalingo », contrabbandato come informazione all'interno di un telegiornale (del resto altrettanto era avvenuto anni fa, ma qui non è possibile fornire i dati esatti, per il libro di Claudio Angelini, altro giornalista del TG1, sul Presidente Pertini) che inoltre non fa normalmente informazione letteraria (cui, invece, è dedicata la rubrica « Tre minuti di... » che segue alla conclusione del TG1 delle h. 13,30). Ne consegue che ci si trova di fronte ad una informazione « sleale » che può essere repressa dal Garante attraverso il combinato disposto degli artt. 31 e 8 già ricordati.

Veniamo ora al secondo. Si ricorderà che qualche tempo fa negli Stati Uniti d'America sorse una polemica assai vasta con riferimento al fatto che un Network, nel riferire di taluni episodi accaduti, li rappresentava allo spettatore attraverso una ricostruzione degli stessi operata in studio con attori all'uopo ingaggiati, ma senza dar notizia che le immagini trasmesse non erano quelle dei fatti reali, ma altre che quei fatti ricostruivano (ma anche in Italia sono noti esempi non dissimili, come quello, che suscitò non poche polemiche, della pseudo-intervista di Gianni Minoli — durante il programma Mixer — ad

un autorevole politico straniero: come si ricorderà, il servizio simulava una intervista in diretta, ma in realtà ne riproduceva una realizzata all'estero da altro Network rispetto alla quale il Minoli si limitava a riprodurre le domande poste dall'intervistatore reale). Di fronte ad un tale episodio non è in discussione la verità o meno dell'informazione, ma, appunto, la lealtà di essa: qui va affermato che anche tali comportamenti possano essere repressi dal Garante.

E difatti, secondo l'art. 20, comma 6, i concessionari « sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio » e secondo l'art. 1, comma 2, « l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione... rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo », con la conseguenza che costituisce violazione dell'art. 20, comma 6, sanzionata dall'art. 31, anche il mancato rispetto di quei principi. In altre parole, costituisce violazione dell'art. 20, comma 6, non soltanto la mancata trasmissione *tout court* di telegiornali e radiogiornali, ma anche la trasmissione di telegiornali che non rispettino quei principi o più in generale integrino gli estremi di una informazione sleale.

Se ed in quanto, poi, il Garante sia in condizioni di attuare gli interventi dei quali sin qui si è riferito è naturalmente tutt'altro problema del quale qui non ci si può occupare, ma se si conviene con quanto si è cercato di esprimere, va da sé che la scelta della persona del Garante e la stessa struttura dell'organizzazione che a lui fa capo necessitano di essere pensate ed attuate in modo tale da consentire che detti interventi siano effettivamente esercitati.